L'illegittimità delle procedure di approvazione della variante al PPE di Borgo Piave erano già emerse nell'ambito del proc.pen.4800/2014, ove all'esito di Consulenza Tecnica ed audizione dei tecnici dell'Ufficio Staff del Direttore della Direzione Territorio e Urbanistica della Regione Lazio (arch.Gianni GIANFRANCESCO) e funzionario istruttore dell'Area Vigilanza Urbanistica e Contrasto all'Abusivismo della Regione Lazio, dr.Gabriele Del Pinto, emergeva che:

- ✓ *con le Delibere di Giunta Comunale n. 359/2012 del 12.07.2012, n. 3/2013 del 08.01.2013 si approvava la variante al PPE di Borgo Piave, previsto dal PRG, in violazione dell'art.42 comma II° lett. b) del D. Leg. vo n. 267/200 - essendo l'atto stato adottato dalla Giunta Comunale con le forme semplificate di cui agli artt.1 e 1bis della L.R.36/87 anziché dal Consiglio ai sensi all'art.4 della legge regionale 2/7/87 n.36 –;*
- ✓ *la suddetta variante risultava altresì in violazione dell'art.16 della Legge 1150/42 e dell'art.6 della Legge Regionale n.8/1972, essendo stato omesso l'inoltro alla Giunta Regionale del Lazio per la prevista approvazione, atteso che le modifiche introdotte in realtà costituivano modifica sia del PRG del 1972 che del PPE del 1987 (approvato in variante al citato PRG) ed in particolare:*
- ✓ *le aree che il PRG dell'anno 1972 destinava a zona agricola e che, il PPE del 1987, aveva inglobato nel perimetro di Borgo Piave mutandone (in variante al PRG) la destinazione d'uso in Residenziale, zona a Servizi ed a verde pubblico, viabilità etc venivano ridestinate dal PPE del 2012 agli usi Residenziale, servizi etc;*
- ✓ *gli "standards" adottati nella variante del 2012 non avevano fatto riferimento a quelli di cui al PPE del 1987 in variante al PRG ma sono stati calibrati sui "minimi" previsti dal PRG talchè la variante del 2012 ha operato una sensibile riduzione degli "standards" relativi alle scuole dell'obbligo, servizi comuni, verde pubblico e parcheggi rispetto alle previsioni contenute nel PPE di B.go Piave approvato, in variante al PRG, nell'anno 1987,*
- ✓ *la riduzione operata nel calcolo dei volumi gia' edificati nel Borgo in attuazione del precedente PPE (quantificati in mc 67.495 ma ridotti a mc 57.370 a seguito della decurtazione del 15% circa, secondo le indicazioni fornite dalla commissione urbanistica comunale di cui ai verbali 07.02.2012 e 05.03.2012, dei volumi corrispondenti a superfici non residenziali quali androni, corpi scala etc.) costituisce ulteriore variante sia al PRG che al PPE del 1987 in quanto detta decurtazione (non prevista nel precedente PPE ne, tampoco, nell'originario PRG di Latina per le motivazioni di cui al paragrafo 4 che precede) ha permesso, di fatto, la realizzazione e/o di non considerare rilevanti ai fini edificatori ben mc 10.125 invece preesistenti.*
- ✓ *l'ulteriore incremento volumetrico, seppur non quantificato nella variante del 2012 e correlati allegati , riconosciuto agli edifici A-B-C-D del "comparto unico" (per il solo piano terra) afferente alle preesistenti attività commerciali presenti in sito - legittime e/o legittimate o con istanza di condono da definire- costituiva variante sia al PRG che al PPE del 1987,*
- ✓ *la modifica dell'articolo 12 delle Norme Tecniche di Attuazione che, nella zona d'intervento, prevedeva "ab origine"una fascia di inedificabilità assoluta di trenta metri misurati a partire dalla sede stradale di via Piave (ml 35 se misurati dall'asse della suddetta viabilità);*
- ✓ *la modifica, rispetto all'originario PPE, della tipologia dell'edificio da realizzare nel lotto "D" ora individuata come "Edilizia Alta Continua" AC/3 (altezza fabbricato max 13.75 – numeri*

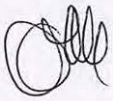

piani 3 + piano terra), in luogo di "Edilizia Bassa Continua" BC/2 (altezza fabbricato max 10.50 numero piani 2 + piano terra) permettendo così, con il previsto innalzamento dell'edificio e l'incremento del numero dei piani fuori terra, di rendere possibile la effettiva realizzazione del maggior volume edificabile previsto nel lotto dalla variante in parola;

e) Con le deliberazioni di giunta comunale n.434 del 07.08.2014 si approva la revisione del PPE R/3 Quartire Prampolini (Sindaco pro tempore del Comune di Latina Di Giorgi Giovanni, Ass.re pro tempore all'urbanistica Giuseppe Di Rubbo, Arch.Ventura Monti).
La verifica effettuata sul suddetto PPE dal Dirigente del Servizio Urbanistica (arch.Della Penna) succeduto al Monti a seguito del Commissariamento del Comune ha fatto emergere (cfr. atto del 18.01.2016 prot.n.6299 a cui seguiva la Deliberazione Commissariale n.63 del 26.02.2016 – munita del visto di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio urbanistica arch.Della Penna e del parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art.97 Dleg.vo 267/2000 - di sospensione dell'efficacia della deliberazione di Giunta 474/2012):

- *criticità e rilievi afferenti l'applicazione della:*
  - ✓ *riserva di volumetria di proprietà comunale;*
  - ✓ *modifica del criterio di calcolo della volumetria realizzata e realizzabile;*
  - ✓ *incremento degli abitanti virtuali ancora insediabili;*
  - ✓ *modifica di una parte del perimetro sia rispetto al PRG vigente, sia rispetto al PPE vigente*

- ***"la determinazione dei criteri di calcolo, relativi all'incremento degli abitanti virtuali ancora insediabili, ha comportato l'esclusione dal conteggio, relativamente della volumetria realizzata e realizzabile, delle "parti del fabbricato non censibili, ossia i cosiddetti spazi comuni – androni, scale, ascensori, locali macchine, autoclave etc"-. Tale metodo ha causato l'esclusione di circa il 10% della volumetria rilevata; La fattispecie è da ritenersi, in sintonia con le valutazioni dell'Ente Regionale, nell'ambito del vigente strumento urbanistico generale e delle sue norme tecniche di attuazione, una sostanziale innovazione non introducibile attraverso la pianificazione esecutiva approvata con le forme semplificate di cui agli artt.1 e 1bis della l.r.36/87"***

L'illegittimità delle procedure di approvazione della revisione del PPE R/3 erano già emerse nell'ambito del proc.pen.14935/2014 ove, all'esito di Consulenza Tecnica, si evidenziava con particolare riguardo:

- *alla riserva di una "volumetria di proprietà comunale";*
- *alla modifica dei criteri di calcolo della volumetria realizzata e realizzabile;*
- *all'incremento degli abitanti virtuali ancora insediabili*

che a seguito di una attività di verifica eseguita congiuntamente da rappresentanti del Comune di Latina e della Regione Lazio (direzione regionale territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti) i tecnici della regione Lazio

(arch.Gianni Gianfrancesco e dott. Del Pinto Gabriele) emergeva l'illegittimità della revisione operata del PPE R/3 in quanto:

"Tali modifiche normative costituiscono, nell'ambito del vigente strumento urbanistico generale e delle sue norme tecniche di attuazione, una sostanziale innovazione non introducibile attraverso la pianificazione esecutiva approvata con le forme semplificate di cui agli artt.1 e 1bis della L.R.36/87. Pertanto, anche a seguito di un confronto con le competenti strutture regionali in materia di pianificazione urbanistica, si è dell'opinione che dette modifiche, in quanto innovative rispetto ai pur sintetici contenuti del Piano regolatore Generale e non comprese nelle previsioni dei citati artt.1 e 1 bis, devono essere ritenute in variante allo stesso e pertanto da approvarsi con le procedure di cui all'art.4 della legge regionale 2/7/87 n.36.

Detti rilievi non possono ritenersi superati dalle osservazioni presentate formalmente dal Comune di Latina (prot.29593 del 03.03.2015 e prot.n.37690 del 17.03.2015), che riguardano l'evoluzione e lo stato di attuazione della pianificazione urbanistica nonché profili di merito. Tali aspetti, riguardanti le scelte operate dal Comune ed il contenuto del piano, non sono oggetto di valutazione da parte del presente tavolo tecnico, che si esprime limitatamente alla correttezza della procedura di approvazione."

f) Con le deliberazioni di giunta comunale n.292 del 05.06.2012 e n.05 del 08.01.2013 si approva il Piano di Recupero di Latina Scalo (Sindaco pro tempore del Comune di Latina Di Giorgi Giovanni, Ass.re pro tempore all'urbanistica Giuseppe Di Rubbo, Arch.Ventura Monti).

La verifica effettuata sul suddetto Piano dal Dirigente del Servizio Urbanistica (arch.Della Penna) succeduto al Monti a seguito del Commissariamento del Comune ha fatto emergere (cfr. atto del 18.01.2016 prot.n.6299 a cui seguiva la Deliberazione Commissariale n.58 del 26.02.2016 – munita del visto di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio urbanistica arch.Della Penna e del parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art.97 Dleg.vo 267/2000 - di sospensione dell'efficacia della deliberazione di Giunta 474/2012):

- *criticità e rilievi afferenti l'applicazione della:*
  - ✓ *riserva di volumetria di proprietà comunale;*
  - ✓ *modifica del criterio di calcolo della volumetria realizzata e realizzabile;*
  - ✓ *incremento degli abitanti virtuali ancora insediabili;*
  - ✓ *modifica e/o contrasto di una parte del perimetro del PdR sia rispetto al PRG vigente, sia rispetto al PRT vigente*

- *"l'esame degli atti della variante al PPE Latina Scalo-Piano di Recupero e il relativo provvedimento di Giunta hanno evidenziato dei rilievi da ascrivere alle seguenti considerazioni:*
  - ***Gli elementi di cui sopra, riguardo le volumetrie, afferiscono alla determinazione dei criteri di calcolo relativi all'incremento degli abitanti virtuali ancora insediabili. Ciò ha comportato l'esclusione dal conteggio, relativamente della volumetria realizzata e realizzabile, delle "parti del fabbricato non censibili, ossia i cosiddetti spazi comuni – androni, scale, ascensori, locali macchine, autoclave etc"-. Tale metodo ha causato***

l'esclusione di circa il 7% della volumetria rilevata; La fattispecie è da ritenersi, in sintonia con le valutazioni dell'Ente Regionale, nell'ambito del vigente strumento urbanistico generale e delle sue norme tecniche di attuazione, una sostanziale innovazione non introducibile attraverso la pianificazione esecutiva approvata con le forme semplificate di cui agli artt.1 e 1bis della l.r.36/87"

BALDINI Luca, quale tecnico privato di riferimento di costruttori- imprenditori locali, mediante rapporti privilegiati con Monti Ventura e PAOLELLI Luigi, attraverso la predisposizione di atti e pareri illegittimi ed illeciti volti a rimuovere ostacoli procedimentali al rilascio di provvedimenti amministrativi in favore di privati costruttori, atti che provvedeva a far recepire dai tecnici comunali nella istruttoria preliminare all'emanazione dell'atto, così di fatto entrando a far parte dell'ufficio pubblico competente alla citata emanazione;
Fatti tutti accertati in Latina, marzo 2016

DI GIORGI GIOVANNI, DI RUBBO GIUSEPPE, MONTI VENTURA, RICCARDO MASSIMO, RICCARDO ENZO, PAOLELLI LUIGI, CELESTE GIUSEPPE, ANTONELLI ADOLFO, FERRARESE ANTONIO, PIOVANELLO MARIO, MANZAN SILVANO, VENTURI GIUSEPPE, GRASSUCCI RANIERO e PALUMBO MASSIMO

l) dei reati p. e p. dagli artt. 110 c.p., 44 lett. C) DRP 380/01 perché, in concorso tra loro, mediante la formazione degli atti amministrativi di seguito indicati, illegittimi ed illeciti e con le condotte pedissequamente descritte, realizzavano sopra un'area posta all'interno del comparto 6 del PPE R3 (oggetto di revisione da parte di FERRARESE ANTONIO, PIOVANELLO MARIO, MANZAN SILVANO, VENTURI GIUSEPPE, GRASSUCCI RANIERO su impulso del Sindaco PT DI GIORGI GIOVANNI e dell'assessore all'urbanistica DI RUBBO GIUSEPPE), area catastalmente identificata alla Particella 11 del Foglio 171, una lottizzazione abusiva mediante la previsione della esecuzione di un immobile residenziale avente volumetria pari a metri cubi 4059,69.

1- revisione del comparto 6 previsto dal PPE R3-Quartiere Prampolini, approvato con Deliberazione Giunta Comunale 4340 del 07/08/2014;

2- stipula in data 18/09/2014, di Convenzione sottoscritta da Ventura Monti e dall'amministratore unico della Società "Costruzioni Generali Riccardo Massimo" innanzi al notaio Giuseppe Celeste, con cui la Società, in attuazione della c.d. perequazione di comparto e per conseguire lò'edificabilità della Particella 11, cedeva la Comune la particella 133 del Foglio 171 che, in realtà, essendo stata oggetto di espropriazione con decreto n. 884/80 del 30/05/1980, era già di proprietà dell'Ente Pubblico (particella che era stata inopinatamente acquistata dai costruttori Riccardo Enzo e Riccardo Massimo con precedenti atti rigati innanzi ai notai CORTEGGIANI e BECCHETTI) benché consapevoli della condizione giuridica dell'area stessa per essere tutti gli atti relativi al decreto di espropriazione registrati e trascritti presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Latina in data 14/02/1981 ed essere la relativa nota di trascrizione del decreto e delle planimetrie allegate depositati presso l'Ufficio Espropri Comunali facente parte dell'area Ambiente e Territorio del Servizio Urbanistico del Comune, nonché cedeva la Particella 2201 (porzione della originaria Particella

388) già oggetto di atto d'obbligo a favore del Comune in quanto vincolata ed utilizzata a fini edificatori all'atto del rilascio della concessioni edilizie nn 138/84 e 91/86;

3- rilascio del permesso a costruire n. 31/EP del 2014 da parte di VENTURA MONTI a favore del citato imprenditore RICCARDO MASSIMO, permesso illegittimo ed illecito in quanto fondato sulla predetta convenzione in cui si attestava falsamente la natura privata delle Particelle 133 e 2201 utilizzate in attuazione della citata perequazione per l'edificabilità della Particella 11 autorizzando, tra l'altro, con lo stesso una superficie edificabile pari a metri cubi 4059,69, eccedente quella di metri cubi 3250 prevista dalla citata convenzione, permesso rilasciato, su richiesta materialmente avanzata al Comune da RICCARDO ENZO, a favore di RICCARDO MASSIMO sulla base del progetto redatto da ANTONELLI ADOLFO ed istruito da VENTURA MONTI e da PAOLELLI LUIGI n.q. di Capo UOC dell'Ufficio Edilizia Privata.

In Latina, accertato il 21/10/14

MONTI VENTURA, RICCARDO MASSIMO, RICCARDO ENZO e CELESTE GIUSEPPE

m) del reato p. e p. dagli artt. 110, 323 e 479 c.p. perché in concorso tra loro, con le condotte descritte al capo che precede, dopo aver attestato falsamente, nella convenzione e nel permesso a costruire citati, la natura privata delle Particelle 133 e 2201 (di fatto, come detto, già di proprietà comunale a seguito di atto di espropriazione e di asservimento ritualmente registrati e trascritti nei pubblici registri) al fine di far conseguire alla Particella 11, di proprietà della Società "Costruzioni Generali", vocazione edificatoria, mediante la predisposizione della convenzione e con il rilascio del permesso in favore di quest'ultima società, intenzionalmente procuravano a RICCARDO MASSIMO un ingiusto vantaggio patrimoniale con relativo danno pubblico.

In Latina in epoca antecedente e prossima 16/01/2015 in relazione alla sospensione dei lavori a seguito del provvedimento di revoca del Comune di Latina.

DI GIORGI GIOVANNI

n) del reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 323 c.p., perché in concorso con i soggetti di seguito indicati (per i quali si è proceduto separatamente nell'ambito del procedimento n. 4800/14 mod. 21) , il DI GIORGI Giovanni n.q. di Sindaco pro-tempore del Comune di Latina e presidente delle Giunta Municipale che in data 08.01.2013 con atto 3/2013 approvava definitivamente il PPE di Borgo Piave unitamente alle correlate osservazioni/opposizioni, CIRILLI Fabrizio n.q. di Vice Sindaco pro-tempore del Comune di Latina nonché di presidente della Giunta Municipale che in data 12.07.2012 con atto 359/2012 approvava (rectius adottava) il PPE di Borgo Piave e componente della Giunta Municipale che in data 08.01.2013 con atto 3/2013 approvava definitivamente il PPE di Borgo Piave unitamente alle correlate osservazioni/opposizioni, CECERE Rosario, DI COCCO Gianluca, DI RUBBO Giuseppe, MAIETTA Pasquale, PICCA Marco, SOVRANI Marilena, CAMPO Orazio nella qualità di Ass.ri pro-tempore del Comune di Latina nonché componenti della Giunta Municipale che approvava, in data 12.07.2012 con atto 359/2012 (adozione) e in data 08.01.2013 con atto 3/2013 (approvazione definitiva unitamente alle correlate osservazioni/opposizioni) il PPE di Borgo Piave, MONTI Ventura quale Dirigente del Servizio Tecnico/Urbanistica e Responsabile unico del procedimento della variante al Piano Particolareggiato Edilizio (PPE) di Borgo Piave nonché firmatario del parere di regolarità tecnica della stessa variante, MALVASO Vincenzo, quale Consigliere Comunale di Latina nonché vice

presidente della Commissione Urbanistica ed amministratore unico della ditta "Piave Costruzioni Srl" (società proprietaria del terreno – lotto D catastalmente identificato al foglio n°116 – particella n°14) beneficiario della citata variante e del permesso a costruire n°41EP/2013), PACCOSI Marco e DE MARCHI Fabio, nelle rispettive qualità di coordinatore/progettista e progettista della variante, abusavano del loro ufficio approvando e formando il suddetto PPE in variante sia al Piano Regolatore Generale Comunale dell'anno 1972 che al Piano Particolareggiato di Borgo Piave (PPE) dell'anno 1987 –quest'ultimo approvato in variante al PRG di Latina approvato con DM dei LL.PP. n.6476 del 13.01.1972 - in palese violazione di legge procurando, così, intenzionalmente un ingente e ingiusto vantaggio patrimoniale alla "Piave Costruzioni del Malvaso" consistente nell'aver aumentato macroscopicamente ed illegittimamente la capacita edificatoria espressa dal predetto lotto di terreno che passava dai mc. 2.900 previsti dall'originario PPE del 1982, in variante al PRG, agli attuali mc 8.800 che venivano ulteriormente incrementati sino a mc.9.763,00 mediante l'accorpamento dei volumi commerciali (mc 963), ab origine abusivi, e successivamente sanati con Concessione a sanatoria 508/C/95 ai sensi della Legge 47/85.

In particolare

DI GIORGI GIOVANNI, CIRILLI , CECERE , DI COCCO, DI RUBBO, MAIETTA, PICCA, SOVRANI, CAMPO, MONTI, MALVASO,PACCOSI, DE MARCHI

1) *Approvavano, con le Delibere di Giunta Comunale n. 359/2012 del 12.07.2012, n. 3/2013 del 08.01.2013 la variante al PPE di Borgo Piave, previsto dal PRG, in violazione dell'art.42 comma II° lett. b) del D. Leg. vo n. 267/200 - essendo l'atto stato adottato dalla Giunta Comunale con le forme semplificate di cui agli artt.1 e 1bis della L.R.36/87 anziché dal Consiglio ai sensi all'art.4 della legge regionale 2/7/87 n.36 –;*
2) *approvavano la variante in violazione dell'art.16 della Legge 1150/42 e dell'art.6 della Legge Regionale n.8/1972, omettendo così di inviarla alla Giunta Regionale del Lazio per la prevista approvazione, atteso che le modifiche introdotte in realtà costituivano modifica sia del PRG del 1972 che del PPE del 1987 (approvato in variante al citato PRG) ed in particolare:*
   - *le aree che il PRG dell'anno 1972 destinava a zona agricola e che, il PPE del 1987, aveva inglobato nel perimetro di Borgo Piave mutandone (in variante al PRG) la destinazione d'uso in Residenziale, zona a Servizi ed a verde pubblico, viabilità etc venivano ridestinate dal PPE del 2012 agli usi Residenziale, servizi etc;*
   - *gli "standards" adottati nella variante del 2012 non hanno fatto riferimento a quelli di cui al PPE del 1987 in variante al PRG ma sono stati calibrati sui "minimi" previsti dal PRG talchè la variante del 2012 ha operato una sensibile riduzione degli "standards" relativi alle scuole dell'obbligo, servizi comuni, verde pubblico e parcheggi rispetto alle previsioni contenute nel PPE di B.go Piave approvato, in variante al PRG, nell'anno 1987,*
   - *la riduzione operata nel calcolo dei volumi gia' edificati nel Borgo in attuazione del precedente PPE (quantificati in mc 67.495 ma ridotti a mc 57.370 a seguito della decurtazione del 15% circa, secondo le indicazioni fornite dalla commissione urbanistica comunale di cui ai verbali 07.02.2012 e 05.03.2012, dei volumi corrispondenti a superfici non residenziali quali androni, corpi scala etc.) costituisce ulteriore variante sia al PRG che al PPE del 1987 in quanto detta decurtazione (non prevista nel precedente PPE ne, tampoco, nell'originario PRG di Latina per le motivazioni di cui al paragrafo 4 che precede) ha permesso, di fatto, la realizzazione e/o di non considerare rilevanti ai fini edificatori ben mc 10.125 invece preesistenti.*

- *l'ulteriore incremento volumetrico, seppur non quantificato nella variante del 2012 e correlati allegati , riconosciuto agli edifici A-B-C-D del "comparto unico" (per il solo piano terra) afferente alle preesistenti attività commerciali presenti in sito - legittime e/o legittimate o con istanza di condono da definire- costituiva variante sia al PRG che al PPE del 1987,*
- *la modifica dell'articolo 12 delle Norme Tecniche di Attuazione che, nella zona d'intervento, prevedeva "ab origine"una fascia di inedificabilità assoluta di trenta metri misurati a partire dalla sede stradale di via Piave (ml 35 se misurati dall'asse della suddetta viabilità);*
- *la modifica, rispetto all'originario PPE, della tipologia dell'edificio da realizzare nel lotto "D" ora individuata come "Edilizia Alta Continua" AC/3 (altezza fabbricato max 13.75 – numeri piani 3 + piano terra), in luogo di "Edilizia Bassa Continua" BC/2 (altezza fabbricato max 10.50 numero piani 2 + piano terra) permettendo così, con il previsto innalzamento dell'edificio e l'incremento del numero dei piani fuori terra, di rendere possibile la effettiva realizzazione del maggior volume edificabile previsto nel lotto dalla variante in parola;*

tutto ciò procurando intenzionalmente alla srl Piave Costruzioni del Malvaso un ingente ed ingiusto vantaggio patrimoniale conseguente alla realizzazione dell'imponente complesso residenziale/commerciale costituito da ben 23 unità immobiliari + una (1) unità commerciale, articolato su quattro livelli + piano seminterrato, della volumetria complessiva pari a mc. 9.762, comprensiva, addirittura, di un preesistente fabbricato abusivo oggetto di condono edilizio (C.E. in sanatoria n°508/C/1995)- della volumetria complessiva di mc. 963 – che veniva demolito per essere inglobato (in aggiunta al volume di mc 8800 previsto dal PPE del 2012) nel nuovo complesso immobiliare malgrado tale volumetria non fosse originariamente compresa nel PRG e PPE originari e non fosse stata interessata da un piano di recupero dei nuclei edilizi abusivi di cui alla Legge Regionale n.28/1980.

In Latina Delibere Giunta Comunale n. 359/2012 del 12.07.2012, n. 3/2013 del 08.01.2013 e Permesso a Costruire n°41EP rilasciato in data 27.08.2013

VIGLIALORO MARIO, PELLEGRINI ROBERTO e SPAGNOLI SILVANO

o) del reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 640 cpv n. 1, 61 nn 7 e 9 c.p. perché, in concorso tra loro, in tempi diversi, VIGLIALORO MARIO n.q. di Dirigente del Comune di Latina-Servizi Impianti Sportivi e Responsabile Unici del Procedimento per la costruzione, affidamento e gestione della piscina comunale, PELLEGRINI ROBERTO e SPAGNOLI Silvano, il primo amministratore di diritto ed il secondo amministratore di fatto della Società "Nuoto 2000" affidataria della gestione del citato plesso, giusto contratto n. 65233 dell'08/05/06, con artifizi e raggiri consistiti da parte di VIGLIALORO MARIO, nel predisporre nel corpo del contratto, la clausola con la quale prevedeva, a carico del Comune il totale pagamento delle utenze energetiche relative alla gestione della piscina fino alla cosiddetta separazione delle stesse, trasmettendo nel contempo agli enti competenti documentazione incompleta tale da non consentire il perfezionamento della cit6ata separazione, procrastinando di fatto illegittimamente l'addebito esclusivo in capo all'ente pubblico, inducendo in errore l'ente pubblico stesso circa la bontà del citato contratto, procurava alla società privata un ingiusto profitto con danno pubblico di rilevante gravità quantificato, alla data del 03/04/14 in € 444.000,00 che a tutt'oggi non risultano corrisposti.

In Latina, dall'08/05/06 al marzo 2016

SPAGNOLI SILVANO, PISTOIA STEFANO

p) del reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 479, 640 cpv n. 1 c.p. perché, in tempi diversi, in concorso tra loro, il primo n.q. di Consigliere Provinciale del Comune di Latina, il secondo quale Presidente della Società Sportiva di pallanuoto "Rari Nantes" con artifizi e raggiri consistiti da parte di quest'ultimo al fine di beneficiare dei contributi per il progetto "SOS Sport-Pallanuoto per tutti", progetti sociali sul falso presupposto dell'aver previamente concordato con gli istituti scolastici interessati, i progetti sociali, producendo, al fine di conseguire i rimborsi, rendicontazioni di spese sostenute ma in realtà mai avvenute, circostanze di fatto conosciute da SPAGNOLI Silvano, il quale a tal fine sollecitava DE MONACO Salvatore per la definizione del procedimento amministrativo, inducendo in errore l'ente Provincia sulla bontà dell'operazione, procuravano alla Società "Rari Nantes" un ingiusto profitto con altrui danno patrimoniale pari complessivamente ad Euro 6000,00 che venivano liquidati in due soluzioni.
In Latina, 27/05/14 e 25/07/14

OSSERVA

1. PREMESSA

Appare opportuno fornire un quadro dell'attività d'indagine complessiva nel quale si inseriscono gli episodi contestati agli indagati e per i quali viene richiesta l'applicazione di misura cautelare.
La richiesta del P.M. ed il presente procedimento emergono dall'attività d'indagine effettuata dalla Legione Carabinieri Lazio - Comando Provinciale di Latina - Reparto Operativo - Nucleo Investigativo.
In particolare l'indagine prende le mosse da una interrogazione parlamentare inoltrata dalla prefettura alla p.g. in data 27.9.2013 nella quale si faceva riferimento all'affidamento in concessione della piscina comunale alla società Nuoto 2000 a.r.l., evidenziando stretti rapporti tra Silvano SPAGNOLI (socio della Ambra Nuoto che detiene il 96% della Nuoto 2000) ed il Sindaco del Comune di Latina Giovanni DI GIORGI (che all'epoca dell'assegnazione della concessione rivestiva la carica di Assessore allo Sport del medesimo Comune), nonché l'illegittimo pagamento da parte del Comune di Latina di spese che spettavano invece al concessionario.
L'iniziale attività investigativa evidenziava effettivamente anomalie ed irregolarità gestionali del contratto di concessione della piscina comunale affidato alla Società Nuoto 2000 (di cui è amministratore unico PELLEGRINI Roberto), caratterizzata anche da numerose omissioni da parte dei funzionari pubblici VAGLIALORO Mario e DEODATO Nicola, nonché interferenze tra la gestione di tale area con altri soggetti legati a

componenti dell'amministrazione comunale e della politica locale e versamenti di denaro non giustificati in favore di VIGLIAROLO Mario da parte della Società Nuoto 2000.
Venivano quindi regolarmente autorizzate le intercettazioni sulle utenze telefoniche in uso ai soggetti coinvolti nella vicenda della gestione della Piscina Comunale.
Fin dalle prime conversazioni intercettate emergevano cointeressenze tra pubblici amministratori, politici locali ed imprenditori privati in ordine a diversi settori ed anomalie nelle relative pratiche amministrative, con notevoli danni per l'Amministrazione Comunale, pertanto venivano man mano autorizzate le intercettazioni sui soggetti che, di volta in volta, emergevano essere coinvolti in un diffuso sistema di contaminazione di procedimenti amministrativi.
Nel corso della lunga e complessa attività di indagine (consistita in operazioni di intercettazioni telefoniche ed ambientali, acquisizione di documentazione, sommarie informazioni, sopralluoghi, servizi di o.p.c. e consulenze tecniche), sono stati analiticamente esaminati i settori più rilevanti dell'attività amministrativa del Comune di Latina.
Gli esiti della complessiva attività di indagine, compendiati nell'informativa finale del 21.3.2016, mettono in evidenza l'esistenza nel Comune di Latina di un collaudato sistema criminale, radicato nei vertici politico-amministrativi, incentrato sulla rigorosa applicazione di logiche affaristiche e clientelari in diversi settori (prevalentemente lavori pubblici ed urbanistica) per realizzare profitti e vantaggi ingiusti ad imprenditori legati ai pubblici amministratori ovvero per assicurare voti a sé o ad altri in occasione di competizioni elettorali o per ottenere posti dirigenziali o conferme delle nomine già avute, ossia una gestione della cosa pubblica per fini esclusivamente privati, con ingenti ed irreversibili danni all'economia ed al territorio del Comune di Latina .
Le indagini hanno infatti disvelato uno scenario allarmante di illegalità diffusa e di connivenze illecite, volte a piegare l'intera struttura dell'amministrazione pubblica al perseguimento di interessi personali, in totale spregio delle più elementari regole di correttezza amministrativa, che ha caratterizzato la vita politica ed amministrativa del Comune di Latina negli ultimi anni.
In particolare è emerso che il Sindaco Giovanni di GIORGI, eletto nel mese di maggio 2011 (prima Assessore allo Sport e Servizi Sociali, poi consigliere comunale sempre nel Comune di Latina) era legato ad una ristretta e fidata cerchia di politici, con cointeressenze imprenditoriali (tra cui **MAIETTA Pasquale, SPAGNOLI Silvano**) ed operava attraverso il totale asservimento di pubblici funzionari (**MONTI Ventura**[1], **LUSENA Elena**[2], **VIGLIALORO Mario**[3], **GENTILI Alfio**[4], **PACIFICO Alessandra**[5], **PAOLELLI Luigi**[6] e

[1] MONTI Ventura, nato a omissis , residente omissis . Nel periodo di riferimento all'attività investigativa ha ricoperto diversi ruoli apicali: Dal 26.03.2014 al 21.11.2014 incarico di Direttore Generale. Inoltre ha ricoperto i seguenti incarichi nell'urbanistica ed Edilizia: Servizio Urbanistica, Servizio Manutenzioni, Servizio Edilizia Pubblica e Privata, Servizio Lavori Pubblici con funzioni inerenti la manutenzione Stadio Comunale e quelle inerenti la gestione della suddetta struttura sportiva ed infine la funzione dirigenziale inerenti la Protezione Civile)

[2] LUSENA Elena, nata a omissis , ivi residente. Nel periodo di riferimento dell'attività investigativa e precisamente dal 01.01.2012 ha ricoperto il ruolo apicale di Dirigente del Servizio Patrimonio e conferimento ad interim nella gestione degli impianti sportivi e della manutenzione del Palazzetto dello Sport;

[3] VIGLIALORO Mario, nato a omissis , ivi residente. Dirigente del Servizio Manutenzioni – Ed. Scolastici – Impianti Sportivi – Cimiteri Cittadini -. Nel momento in cui viene eletto il Sindaco (anno 2011) viene trasferito quale dirigente Politiche Giovanile e Pubblica Istruzione e Dirigente del Settore di Staff del Sindaco di Latina e al suo posto subentra GENTILI Alfio. È andato in pensione in data il 01.01.2015.

[4] GENTILI Alfio, nato a omissis , residente omissis . Dirigente del Patrimonio e Demanio. Nell'anno 2011 fino alla data del 01.01.2014 ha assunto l'incarico di manutenzione degli impianti sportivi. È andato in pensione in data nell'anno 2014.

DEODATO Nicola[7]) appositamente nominati in posizioni strategiche, che si occupavano di istruire le pratiche per facilitare il rilascio di titoli abilitativi, controlli strumentali sui cantieri, emissioni di contributi, affidamenti di lavori, speculazione edilizia, attraverso procedure palesemente illegittime, per avvantaggiare imprenditori collusi, con l'apporto fondamentale anche di professionisti.
Il contenuto delle conversazioni intercettate, infatti, in alcuni casi dal significato esplicito, quasi letterale, sull'oggetto in discussione appare eloquente in ordine al diffuso sistema illecito portato avanti dagli indagati senza soluzione di continuità durante tutti i mesi in cui sono state effettuate le intercettazioni, facendo costantemente riferimento gli indagati agli atti illegittimi da loro consapevolmente compiuti ed alla necessità di porre rimedio a quanto l'indagine in corso stava facendo emergere .
Peraltro, alla decodificazione della terminologia impiegata si giunge agevolmente attraverso l'esame complessivo del materiale raccolto.
Il significato attribuito alle conversazioni telefoniche dalla p.g. risulta poi pienamente confermato dalla copiosa documentazione acquisita dalla p.g. dalle s.i. rese da alcune persone informate sui fatti, dai servizi di osservazione appositamente predisposti durante le operazioni tecniche e dagli esiti delle consulenze tecniche disposte dal P.M.
Il quadro indiziario appare poi ulteriormente avvalorato dagli atti adottati dal Commissario Straordinario BARBATO (nominato dopo la sfiducia al Sindaco DI GIORGI) che confermano le gravissime illegittimità ed omissioni emerse nel corso delle indagini, che per anni hanno caratterizzato la vita politico-amministrativa del Comune di Latina.
L'insieme degli elementi sopra richiamati consente, ad avviso di questo Giudice, di ritenere sussistente un quadro indiziario grave a carico degli indagati per i quali è stata richiesta la misura cautelare in ordine ai reati loro contestati, come di seguito precisato.

Appare opportuno evidenziare che ci si occuperà prima dell'analisi del **quadro indiziario** in relazione ai **singoli reati scopo**, suddividendo l'elaborato nei tre settori oggetto di indagine, riportando per ciascuno la sintesi delle intercettazioni più significative (dettagliatamente riportate nell'informativa finale) e le attività che – come sopra detto – confermano il significato alle stesse attribuito dalla p.g., alcune delle quali, data la loro eloquenza ed i riscontri operati, non hanno bisogno di alcun commento dopodiché, si trarranno le conclusioni in relazione alla sussistenza del **reato associativo** tenendo conto degli ulteriori elementi emersi durante tutto il periodo delle indagini.
Da ultimo, si affronterà il profilo delle **esigenze cautelari**, ovviamente solo in relazione a quegli indagati per cui si è ritenuta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, almeno per un capo d'imputazione.

2. AFFIDAMENTI LAVORI PUBBLICI.

Nel corso dell'intera indagine sono state intercettate plurime conversazioni intercorse tra dirigenti, tecnici del Comune di Latina e titolari di imprese che negli anni della giunta DI GIORGI hanno ottenuto numerosi appalti.
Conversazioni nel corso delle quali gli interlocutori fanno chiaro riferimento a procedure illegittime costantemente seguite per l'affidamento di lavori.

---

[5] PACIFICO Alessandra, nata omissis , ivi residente, dirigente dell'Urbanistica.
[6] PAOLELLI Luigi, nato a omissis , ivi residente, ingegnere dell'urbanistica.
[7] DEODATO Nicola, nato a omissis , ivi residente. omissis . Funzionario dell'Ufficio Manutenzioni Impianti Sportivi prima alle dipendente del VIGLIAROLO Mario, poi del GENTILI Alfio ed infine del MONTI Ventura.

La p.g. ha provveduto ad acquisire copiosa documentazione che, sottoposta a consulenza tecnica, conferma il quadro indiziario a carico degli indagati in relazione ai fatti contestati ai capi da B) a F), emergendo dal complesso degli elementi raccolti, plurimi atti amministrativi appositamente posti in essere dai pubblici amministratori, in accordo con i privati beneficiari di tali atti, in palese violazione di legge o falsificati per favorire gli interessi degli imprenditori "amici", con notevoli danni per la P.A.

In particolare, dalla documentazione e dalla relazione del consulente emerge in maniera evidente come nel Comune di Latina nel periodo oggetto di indagine vi è stata un'elevata quantità di affidamenti di lavori che anziché essere oggetto di un'attenta attività di pianificazione e programmazione degli interventi (che ai sensi dell'art.128 del codice dei contratti è obbligatoria, prevedendo la norma per i lavori di manutenzione procedure di programmazione semplificate - contratti c.d. aperto o accordo quadro - che consentono di evitare tempi troppo lunghi per interventi di modesta entità che siano urgenti, evitando al contempo di ricorrere ad affidamenti senza gara soprattutto quando di fatto l'urgenza è frutto di mera inerzia amministrativa), è stata disposta in modo tale da risultare funzionale ad un artificioso frazionamento della spesa con il chiaro fine di non raggruppare i lavori in appalti di importo superiore ai 100 mila euro, eludendo così il necessario ricorso alle procedure ad evidenza pubblica.

Infatti, la quasi totalità dei casi esaminati dal consulente riguarda lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria eseguiti su edifici pubblici ed impianti sportivi e, in pochissimi casi, su strade e fognature, di importo inferiore a euro 40.000,00 (c.d. affidamenti in economia) che il Comune di Latina ha affidato in modo diretto e, quasi sempre, senza nemmeno effettuare la consultazione di più operatori economici così come consentito dalla normativa di riferimento.

Al riguardo va evidenziato che pur essendo consentito l'affidamento diretto del contratto nel caso di lavori, servizi e forniture inferiori ad euro 40.000, anche entro tali importi la stazione appaltante è tenuta a rispettare i principi della rotazione, non discriminazione, par condicio e con il supporto di adeguata motivazione (art. 2 d.lgs 163/06 e art. 3 L. 241/90).

Ebbene, nel Comune di Latina **ben 152 sono stati gli affidamenti diretti con o senza urgenza per un importo complessivo di euro 2.383.495,91**, concentrati particolarmente tra il 2009 al 2014 (per importi che superano un milione di euro sia nel 2012 che nel 2013) (cfr. tabelle n. 1, 2 e 3 riportate alle pag. 21 e ss. della relazione del consulente) **e 20 gli affidamenti disposti sulla base di verbali di somma urgenza per un ammontare complessivo di euro 508.526,00.**

In secondo luogo emerge che la maggior parte di tali lavori sono stati affidati in modo ripetuto a favore di un gruppo di quattro imprese (CAM s.r.l., CAPOZZI s.r.l., ditta DI GIROLAMO Antonio e NEW COVER di MONTICO Fabrizio), tra cui sono stati suddivisi per tipologia di interventi, per ingenti importi e con modalità che palesano una sorta di esclusività a favore di ognuna delle citate ditte, in relazione alla propria specializzazione (cfr. schede riportate alle pagg. 29 e ss. della relazione del consulente).

In particolare, quando si devono fare lavori (quasi sempre di manutenzione) su impianti antincendio, condizionamento, idrici, riscaldamento e similari si ricorre alla ditta **CAM s.r.l.**, quando invece necessita intervenire anche su impianti elettrici si ricorre alla ditta **Capozzi s.r.l.**, mentre per interventi su impianti elettrici e tecnologici in genere (impianti di allarme e similari) la ditta preferita è **la Di Girolamo Antonio**, se poi occorrono interventi per manifestazioni (palchi, transenne, ecc.) è compito pressoché esclusivo di **New Cover s.a.s.** di Montico Fabrizio.

Premesso che nei relativi atti di affidamenti non si rinvengono idonee motivazioni da porre a supporto della scelta delle ditte stesse, la sussistenza di un accordo informale tra più imprese ed esponenti dell'amministrazione comunale, finalizzata alla spartizione degli affidamenti, appare evidente, non solo dall'anomalia nella scelta del contraente, ma da plurime irregolarità e false rappresentazioni riscontrate nelle pratiche esaminate come evidenziate negli allegati n. 3 e 4 della relazione del consulente - cui si fa rinvio per il dettaglio delle singole pratiche, riportando di seguito le criticità più ricorrenti e palesi .
In particolare:
-nonostante nel caso di urgenza (art. 11[8] del regolamento) è previsto che sia compilato apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo, allegando al verbale stesso la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, per permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori, in nessuna delle pratiche esaminate dal consulente sia per importi inferiori che superiori a 40.000 euro, benché sia spesso invocata l'urgenza, vi è menzione di siffatto verbale né tali documenti sono stati rinvenuti tra gli atti acquisiti;
-nel caso di interventi correlati alla somma urgenza (art. 12[9] del regolamento) che non consentano alcun indugio, chi si reca prima sul luogo (il Responsabile del procedimento e/o il tecnico), può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità; nei casi esaminati dal consulente gli affidamenti di somma urgenza sono effettuati mediante il richiamo al verbale apposito che viene ovviamente approvato. Però i verbali rinvenuti in atti, salvo che nel caso della pratica n. 114, **non** recano alcuna data della stesura del verbale medesimo, in contrasto con le inderogabili norme sulla compilazione di tale tipologia di atti.

---

[8] **Art. 11Lavori d'urgenza**

1. Ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2010, in tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, entro il limite di 200.000 euro, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato e controfirmato dal Dirigente di Servizio. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

[9] **Art. 12Lavori di somma urgenza**

1. Ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, in circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, chi si reca prima sul luogo tra il Responsabile del procedimento e/o il tecnico, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, e sempreché non si possa provvedere con affidatario diverso, si procede secondo quanto previsto all'art. 163, comma 5, del D.P.R. 207/2010.

4. Il Responsabile del procedimento, o il tecnico incaricato, compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Dirigente di Servizio che controfirma la perizia e provvede ad assicurare la copertura della spesa, e l'approvazione dei lavori.

5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non acquisisce l'approvazione del competente organo comunale, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Al riguardo deve evidenziarsi che è proprio la data che consente di verificare la sussistenza o meno delle condizioni legittimanti l'adozione del verbale di somma urgenza e la mancanza della stessa - nel contesto complessivo di cui si dirà in seguito - è altamente indicativa della volontà di chi ha posto in essere tali atti, di dissimulare la effettiva data di esecuzione dei lavori e, quindi, di nascondere l'avvenuto superamento del termine imposto dalle norme di contabilità pubblica per la regolarizzazione del relativo impegno di spesa (art. 191, comma 3 del T.U.E.L. di cui al D.L.vo 267/2000[10]).

Infatti, il superamento del termine avrebbe comportato la necessità, per quei lavori affidati in assenza del preventivo impegno di spesa, di attuare la procedura per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio da parte del consiglio comunale con le conseguenti responsabilità (art. 194 del T.U.E.L.[11]);

- negli affidamenti dei lavori viene sistematicamente omessa l'indicazione del **momento di esecuzione dei lavori, quindi del loro inizio, durata e ultimazione, indice questo – come** per i casi di verbali di somma urgenza non datati – della volontà di occultare la data di avvenuta ordinazione ed anche quella di avvenuta esecuzione per celare la mancanza della copertura finanziaria che farebbe ricadere la vicenda nella sfera dei debiti fuori bilancio con le conseguenziali responsabilità sopra delineate.

Oltre alla tipologia dei lavori (non rientranti tra quelli di carattere urgente, quanto piuttosto in lavori di manutenzione ordinaria), l'illecito frazionamento degli affidamenti, volto ad affidare i lavori alle imprese sopra indicate, appare ancor più evidente ove si abbia riguardo al fatto che molti affidamenti riguardano lavori omologhi, eseguiti nello stesso luogo e tempo, ma realizzabili con un unico intervento, che quindi potevano e dovevano essere trattati in modo unitario, e che invece sono stati suddivisi per ridurne l'importo al fine di sottrarlo a modalità di affidamento richiedenti la obbligatoria consultazione di almeno cinque operatori economici (cfr. ad esempio pratiche 17,18, 19 e

---

[10]Articolo 191D.lvo 267/2000

3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

[11]Articolo 194D.Lvo 267/2000

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza[101].

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.

20 relative ad affidamenti alla CAPOZZI s.r.l. per opere di messa in sicurezza dello stadio comunale e la pratica n. 41 relativa ad affidamenti a DI GIROLAMO Antonio per messa a norma stadio comunale, effettuati con diverse determine tutte dello stesso giorno, dirigente VIGLIAROLO e tecnico DEODATO, con verbale di somma urgenza privo di data e sottoscrizione).

In diverse delle pratiche esaminate dal consulente del P.M. risulta poi la mancata redazione del certificato di regolare esecuzione, il pagamento di imprevisti e/o prestazioni in economia benché non affidati, e si riscontrano palesi falsità laddove sono stati rinvenuti comunicazioni delle ditte di lavori eseguiti aventi data anteriore all'affidamento, attestando falsamente nelle determine l'urgenza di lavori in realtà già eseguiti (cfr. pratiche n. 15, 16, 24, 25, 34, 35, 54, 63, 67, 71, 81, 83, 86, 106, 145, 169, 181, 182, 186, 196, relazione del CT), nonchè certificati di regolare esecuzione con data anteriore al contratto (cfr. pratiche n. 17, 18, 19, 20, 21, 41 relazione del CT).

Risultano poi affidamenti diretti in violazione dell'art. 125 per importo superiore ad euro 40.000 (cfr. pratiche n. 11, 28, 46, 139, 143) ovvero perizie di variante e suppletive in violazione dell'art. 132 (cfr. pratiche n. 27).

Le irregolarità e le violazioni contestate dal P.M. in relazione alle singole pratiche emergono chiaramente dalla relazione del consulente, le cui conclusioni rigorosamente vagliate e valutate, sono risultate ampiamente condivisibili.

Le sue valutazioni relative al caso concreto, infatti, oltre che ancorate a solidi e riscontrati elementi di fatto, sono motivate da puntuali e condivisibili valutazioni tecniche, e le conclusioni cui questo è pervenuto si atteggiano come logico corollario di un iter argomentativo improntato a rigore logico e risultato assolutamente immune da vizi.

Va poi evidenziato che le conclusioni del consulente, laddove si evidenzia una preordinazione al ricorso a forme di affidamento diretto, in maniera tale da eludere le norme sulle procedure ad evidenza pubblica, attraverso l'illegittimo spacchettamento dei lavori al chiaro fine di affidarli ad un gruppo ristretto di soggetti, trovano altresì conferma negli esiti delle intercettazioni telefoniche e nell'ulteriore attività di indagine relativa ai rapporti tra gli indagati, da cui emerge in maniera inequivoca che non si è trattato di meri errori o di prassi adottate in buona fede ma di volontaria e consapevole violazione della normativa di settore per avvantaggiare le imprese colluse in accordo con gli esponenti dell'amministrazione comunale.

Si riportano di seguito gli ulteriori elementi sopra indicati, tralasciando di riportare i singoli affidamenti e le relative violazioni normative per ogni affidamento alle singole ditte, per le quali – come sopra detto – si fa rinvio alle dettagliate schede riportate dal consulente nella sua relazione – condivise da questo giudice - e dal P.M. nella richiesta di misura.

CAM S.r.l.

A favore della CAM S.r.l. risultano 27 affidamenti per un ammontare di € 496.147,46 dei quali ben 26 disposti direttamente invocando in diversi casi una non meglio specificata urgenza, per un ammontare di € 484.365,76, ed 1 sempre direttamente seppure con verbale di somma urgenza per un ammontare di € 11.781,70.

Ebbene, titolare della la CAM s.r.l. è CAPOZZI Andrea, marito di AMBRIFI Gianna (dapprima funzionario bilancio del Comune di Latina , poi passata al settore urbanistica, che in un'occasione ha anche firmato quale estensore).

Gli affidamenti che presentano macroscopiche irregolarità sono concessi alla CAM s.r.l. prevalentemente da GENTILI Fabio.

Dalle intercettazioni emerge una particolare collaborazione tra il CAPOZZI Andrea e l'Ing. CAPPONI Pierpaolo, consulente del Comune di Latina, per i lavori alla piscina Comunale.

- Conversazione registrata alle ore 09.30 del 09.12.2014 [Prog. 1731- RIT 409/14] ***(All. 387).*** DEODATO Nicola e l'ingegnere CAPPONI Pierpaolo (consulente nominato dal Comune per seguire i lavori del palazzetto dello sport). Quest'ultimo sembra giustificarsi con il DEODATO per non avere concesso ad Andrea (CAPOZZI Andrea) di lavorare nel palazzetto dello sport del Comune, evidenziando come il CAPOZZI è stato sempre favorito proprio grazie all'apporto del DEODATO (***"l'ho messo in mezzo per fare i lavori, per fare tutto quello che doveva fare, ma finché ci sei stato tu ehh abbiamo fatto mi pare"***) che preoccupato per la delicatezza della conversazione lo interrompe.

TRASCRIZIONE CONVERSAZIONE IN FORMA INEGRALE:

DEODATO Nicola = si pronto....
Pierpaolo CAPPONI = ciao DEODA'..., Pierpaolo...
DEODATO Nicola = ciao Pierpa'....
Pierpaolo CAPPONI = senti che hai parlato con Andrea?
DEODATO Nicola = si ho parlato (si schiarisce la voce) lo dovrebbe porta'...
Pierpaolo CAPPONI = ma perché sta incacchiato?..perché non ha avuto...., l'incarico era ..un incarico, mi pare, di carattere generale, totale, no?
DEODATO Nicola = no lì ..ha detto :""a me m'hanno chiamato sempre per fare preventivi!""
Pierpaolo CAPPONI = è vero pure questo ....però che ci posso fare io?
DEODATO Nicola = e lo so..
*Pierpaolo CAPPONI = **l'ho messo in mezzo per fare i lavori, per fare tutto quello che doveva fare, insomma ...., e finché ci sei stato tu èè..abbiamo fatto, mi pare?***
DEODATO Nicola = èèèmmm Pierpa'..mo' adesso lui deve fa' 'ste prove..., ha detto che parlava co' BADALONI e te le portava..quindi ..poi...; ah! poi per la scala? come stamo messi?
Pierpaolo CAPPONI = quale scala?
DEODATO Nicola = quella ..la prima...
Pierpaolo CAPPONI = si, no quello m'ha portato tutti i documenti ..
DEODATO Nicola = tutto? è! perfetto!
Pierpaolo CAPPONI = ci siamo.., veramente era rimasto soltanto il discorso delle fondazioni e poi abbiamo...
DEODATO Nicola = (si accavalla) e allora stiamo a posto! dai!
Pierpaolo CAPPONI = va bene
DEODATO Nicola = ee..se no non usciamo più fuori qua...
Pierpaolo CAPPONI = senti un po'...un altra cosa..: io sto qui al palazzetto, no?..., qui mi assalgono perché dice che i bagni so' rotti ...quello è scassato...
DEODATO Nicola = ma...la LUSENA.., che vuoi da me?
Pierpaolo CAPPONI = e non lo so ...
DEODATO Nicola = e lei....che fa? fa' i lavori al palazzetto e alla cosa e io devo aggiusta' i bagni? non ho capito!
Pierpaolo CAPPONI = va bene
DEODATO Nicola = è!
Pierpaolo CAPPONI = no, perché lei probabilmente non c'ha...., io non capisco mai dove sta la verità, perché soldi per fare piccoli interventi non ce ne stanno ...
DEODATO Nicola = no!

Pierpaolo CAPPONI = ...quindi bisogna sempre chiamare la ditta anche per fare un lavoro stronzo?
DEODATO Nicola = si!
Pierpaolo CAPPONI = che casino!
DEODATO Nicola = tu devi pensare una cosa ...
Pierpaolo CAPPONI = è...
DEODATO Nicola = ...che sui capitoli di bilancio..a me non mi hanno messo un centesimo!..perché l'hanno presi per la tribuna..., l'hanno presi per la messa in sicurezza del Palasport e della piscina...la LUSENA
Pierpaolo CAPPONI = solo questo fatto, però che qui (incompr.) si chiudono i bagni... , ho detto:"quando se rompono se chiudono e buonanotte!... è inutile ...
DEODATO Nicola = si chiudono! e 'sti cazzi! .. co' quello che ce sta in giro ...io devo sta' pure..? nooo! non esiste proprio!
Pierpaolo CAPPONI = io non lo so perché... poi alla fine, no? chi rimane col cerino in mano sono gli ultimi, chiaramente! no? ee...(incompr.) se ne fregano tutti.., tutti se ne fregano! tutti quanti! però quando c'è da parla' ...parlano tutti
DEODATO Nicola = ahh si! è sempre stato così; io, ...'na cosa è certa...io non ce metto più mani .., i soldi non ce l'ho! .. e poi, scusa..., ce sta la LUSENA?
Pierpaolo CAPPONI = è lo Stato è quello che , diciamo che deve .....; ...""ma io soldi per spendere d per fare piccoli interventi non ce ne stanno"", dice che addirittura sono stati proprio cancellati!
DEODATO Nicola = no! io non ce l'ho proprio! non me l'hanno proprio dati! io c'ho zero...zero...zero!
Pierpaolo CAPPONI = qui se se rompe un bagno....
DEODATO Nicola = chiudi! se no aggiusta coi soldi suoi!...e che facciamo? i meriti , le cose... è brava...., lei c'ha la manutenzione del palazzetto.., c'ha de qua...c'hanno dato questo..., e questo .. e poi le rogne me le passi a me!? e no è!!
Pierpaolo CAPPONI = mamma mia...
DEODATO Nicola = èè..Pierpa'
Pierpaolo CAPPONI = no, ma..non è dice che mandando col tempo le cose migliorano.., 'sti cacchi! non migliora niente!...peggiora tutto!
DEODATO Nicola = è ma questa..., questa qua.., la LUSENA.., non se rende conto che significa lavora' con le manutenzioni....
Pierpaolo CAPPONI = infatti
DEODATO Nicola = la teoria qua..non serve a niente!
Pierpaolo CAPPONI = devo passa' anche da te ...e vede' se me dai anche la cosa per sistema' anche ...quello che devo fare io ...
DEODATO Nicola = si..
Pierpaolo CAPPONI = che c'è ancora quel cinquanta per cento (50%)
DEODATO Nicola = va boh...ok ; va beh ma quella ormai va a fini' .. a fine cosa... a fine scala Pierpa'....
Pierpaolo CAPPONI = va bene
DEODATO Nicola = è meglio..., è meglio
Pierpaolo CAPPONI = si, si, ma sicuramente si ...m'hai dato..., io ho aspettato tutto 'sto tempo perché ...proprio per portare a termine quella scala
DEODATO Nicola = si si....finiamo la scala..., il nostro lavoro è finito!
Pierpaolo CAPPONI = va bene
DEODATO Nicola = così non c'abbiamo pendenze de niente .., va boh?
Pierpaolo CAPPONI = ciao
DEODATO Nicola = ciao ciao